

risvegliare la disponibilità all'attesa ». Senza impigliare il discorso nella speranza escatologica.

Si deve risvegliare la *virtù* dell'uomo e del *civis*. È l'insegnamento che muove dal pensiero greco e giunge fino a noi. Gadamer conclude la sua filosofia ermeneutica con l'esaltazione della *phronesis*, saggezza prudente.

Non si tratta d'un semplice incitamento a vivere onestamente, ma, almeno da Socrate, la *virtù* assume dimensione filosofica nella struttura della *civitas*, abitata dal *civis*.

Ma i valori non si apprendono come il risultato di una pura operazione di calcolo, si percepiscono attraverso una sensibilità eticamente educata ad ascoltare e comprendere su quel piano. Allora, la *fenomenologia dell'attesa*, trascendendo se stessa, diviene *prestruttura* del "sistema", già proiettata, in un nesso di continuità, nell'impianto che non neghi la sua *caratteristica trascendentale*.

Non è questa, in fondo, la sostanza che trasuda dalla parola *ecfissi* ?

Dopo il buio improvviso che sprofonda nell'abisso ritorna la luce, condizione di possibilità per vedere chiaramente le cose come sono, e come debbono essere.

L'attesa, dopo il lavacro, si riscopre carica di progetto e parla in positivo.

Non a caso, la teologia, tra i tanti attributi di Dio, ha saputo inventarne uno di coinvolgente suggestione, "*der Künstler des Erwartens*".

Luca Nivarra

## A PROPOSITO DI ECLISSI DEL DIRITTO CIVILE

di Carlo Castronovo

1. Voglio cominciare entrando subito nel vivo della questione (enorme) sollevata dal libro di Castronovo, attraverso la formulazione del più prevedibile degli interrogativi: di cosa ci parla Eclissi del diritto civile? A questa domanda si possono dare diverse risposte, magari dislocate lungo un asse verticale e distinte in ragione del loro maggiore o minore grado di astrazione. Ad es., si può leggere questo libro come una rassegna dei numerosi e, talora, grossolani errori, in cui incorrono le Corti allorché, per una via o per un'altra (nel caso di quelle nazionali a causa di un progressivo indebolimento sia del vincolo di fedeltà alla legge, sia del vincolo di fedeltà ai protocolli dogmatici consolidati; nel caso di quella europea, a causa di un intreccio tra dimensione istituzionale (la regola sul rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE) e dimensione politico-culturale (alludo al ruolo che la Corte di Giustizia ha ritenuto di attribuirsi nel processo di armonizzazione, dall'alto, dei diritti degli Stati membri, attraverso il doppio dispositivo dell'effettività e dell'autonomia: questo è un punto che Castronovo mette molto bene in luce), esse diano concreto seguito alla ormai non più recente scoperta dell'indelebile tratto di discrezionalità connaturato all'interpretazione. Oppure, si può privilegiare il punto di vista della dottrina, e vedere nel libro la descrizione di una parabola discendente, sembrerebbe inarrestabile, della scienza giuridica, ormai relegata ai margini del sistema. Anzi, in un certo senso, il titolo del libro potrebbe essere senz'altro parafrasato e trasformarsi in eclissi della dottrina o eclissi della scienza giuridica.

Delle due prospettive indicate, quella, almeno a mio parere, più interessante è la seconda, anche se, naturalmente, esse sono

in un certo senso complementari. Però anche su questo è bene fermarsi un attimo e riflettere. Nella ricostruzione proposta da Castronovo, la « creatività della giurisprudenza » e la remissività della dottrina sono in effetti due facce della medesima medaglia. Qualcuno, sulla scorta di questa implicazione, potrebbe essere tentato di azzardare l'ipotesi che, il migliore dei mondi possibile, per Castronovo, sia quello in cui, viceversa, la giurisprudenza è « remissiva » e la dottrina « creativa », un modello che, sul piano delle occorrenze storiche, si è forse invertito all'epoca della Pandettistica tedesca e, comunque, non oltre l'entrata in vigore del BGB il quale funge da potente riequilibratore dei rapporti tra dottrina e giurisprudenza, a favore di quest'ultima. In ogni caso, quell'illazione sarebbe del tutto destituita di fondamento. Castronovo non è certamente un tardo epigono di Savigny (lo testimonia, a tacer d'altro, l'impegno profuso nella Commissione "Lando" e nella elaborazione dei PECL); e, meno che meno, un nostalgico dell'esegesi (quando, ad essere remissive, erano, o avrebbero dovuto essere, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza). Castronovo, come del resto Mengoni, è giurista con i piedi ben piantati nel '900, o, per meglio dire, in quella parte del '900 (il quale, per la verità, anche in questo si è rivelato un "secolo breve") in cui le grandi codificazioni del secolo precedente (e, per quel che riguarda l'Italia, il codice del '42) sono state affiancate prima dalle Costituzioni dei diritti e poi dalla legislazione speciale; e dove il compito della dottrina era quello di apprestare, a partire dalle sistemazioni offerte dai codici e dalla grande tradizione culturale sedimentata nel corso dei secoli entro l'alveo del diritto romano, una rete categoriale (1) in grado di accompagnare, senza soffocarla ma orientandola, l'opera della giurisprudenza chiamata a misurarsi con una doppia complessità, quella in staurata dal nuovo assetto delle fonti e quella discendente dalle profonde trasformazioni della società. In un certo senso si

(1) La *Feinsystematik*, come la chiama R. Stürmer, *Die Zivilrechtswissenschaft und ihre Methodik: - zu rechtsanwendungsbezogene und zu wenig grundlagenorientiert*, AcP, (214), 2014, 7 s.: un intero fascicolo doppio del prestigioso periodico tedesco, che riproduce le relazioni presentate al Convegno degli studiosi tedeschi del diritto civile svoltosi a Würzburg nel settembre 2013 ed interamente dedicato ai « Metodi del diritto privato ».

potrebbe dire che una buona parte del lavoro di Mengoni (sia quello che il Maestro svolse, per così dire, sul campo, a ridosso di alcune zone cruciali della teoria delle obbligazioni, forte di una straordinaria conoscenza della dottrina tedesca, sia quello, successivo, che lo impegnò sul fronte della riflessione in punto di metodo) avesse come obiettivo proprio quello di mettere la scienza giuridica nelle condizioni migliori per interloquire con una giurisprudenza, per la quale la definitiva uscita dalla kantiana condizione di minorità significava, da un lato, l'attingimento della piena consapevolezza del carattere "creativo" delle sue operazioni e, dall'altro lato, l'accesso ad un inedito repertorio della precettività (clausole e, ancor più, principi generali della Costituzione) tanto promettente quanto esplosivo, se maneggiato incautamente (e, in definitiva, il senso ultimo della lezione di Mengoni era, appunto, "maneggiare con cura").

Qualcosa, però, è andato storto e, in effetti, l'ordigno esplosivo (la I e la II parte del saggio di Castronovo ce lo mostrano in modo eloquente). Naturalmente, il modello mengoniano (che, in sintesi, prescriveva ai giudici una verifica di integrabilità nel sistema della soluzione adottata e, in pari tempo, contemplava il movimento inverso, e cioè che il sistema si riorganizzasse a partire dalla soluzione integrata) era epistemologicamente molto robusto e del tutto coerente: quindi, non è lì che va ricercata la causa dell'eclissi (perché, anzi, le pagine di Mengoni, e di Castronovo, rappresentano uno dei punti alti della teoria giuridica italiana, e non solo, del secondo '900 e degli inizi del nuovo secolo). Quindi, l'ulteriore domanda che è necessario porsi è questa: che cosa ha provocato l'« eclissi del diritto civile » (sotto la specie, prima adombrata, di una « eclissi della scienza giuridica »); ovvero, in altri termini, che cosa ha impedito il riproporsi di quel circolo virtuoso nella relazione tra dottrina e giurisprudenza che, pur nella salvaguardia della ritrovata autonomia di quest'ultima, assicurasse un esercizio della *inventio* giudiziale rispettosa degli equilibri strutturali del sistema giuridico (così, tanto per riprendere un caso tra i molti illustrati da Castronovo, che non ibridasse in modo corrivo l'uso di regole di validità e quello delle regole di responsabilità). In altri termini, cosa può spiegare la circostanza (della quale è impossibile minimizzare la portata) per cui la mediazione (una mediazione fatta di concetti saturi di tecnica e di storia) tra *ius*

*positum* e *iurisdictio*, affidata nella modernità ad una dottrina riconosciuta custode di una sapienza plurisecolare, sia venuta meno a favore di un modello dove le Corti interpretano due parti in commedia, cioè non soltanto decidono la controversia (ossia selezionano il significante ritenuto più congruo al caso di specie), ma, in più, istituiscono il significato, in tal modo appropriandosi di un compito tradizionalmente affidato alla comunità scientifica?

Rispondere a questa domanda potrebbe voler dire scrivere il seguito di « Eclissi del diritto civile ». Tra l'altro, è evidente che all'origine di fenomeni tanto rilevanti stanno sia cause interne al sottosistema del diritto, sia cause esterne, rintracciabili, cioè, nelle dinamiche di trasformazione dei corpi sociali. Inutile, dunque, per non dire altro, imbarcarsi in un simile tentativo. Proverò, pertanto, a procedere a campione, attraverso l'individuazione di alcuni casi esemplari, a partire dai quali ricavarne una risposta ma, almeno, una linea di tendenza. Traggo questi casi esemplari dalla materia della responsabilità civile, e non casualmente, perché, come il libro di Castronovo documenta ampiamente, si tratta di un territorio particolarmente esposto agli effetti dell'eclissi. Il primo caso risale all'inizio degli anni '70 (2); il secondo caso alla metà degli anni '70 (3), il terzo caso al 2008 (4). Ciascuno di questi tre casi individua una specifica modalità di interazione della giurisprudenza di legittimità con gli altri attori dell'ordinamento e, quindi, per conseguenza, uno specifico modo di intendere il proprio ruolo. Come è noto, nel primo caso, la S.C. estende ai diritti di credito la tutela aquiliana, nel senso di includere questi ultimi entro il perimetro dell'« ingiustizia », con la conseguenza che, ricorrendo gli ulteriori presupposti del torto, la perdita patrimoniale derivante da una loro lesione diviene risarcibile. Nel secondo caso, il giudice di legittimità « costruisce », attraverso una complessa indagine sulle norme, illuminata dal riferimento all'art. 2 Cost., il diritto alla riservatezza, per poi predicarne la riparabilità in sede aquiliana; nel terzo

(2) Cass. s.u. 26-1-1971, n. 174, Foro it., 1971, I, 342 (caso Meroni).

(3) Cass. 27-5-1975, n. 2129, Foro it., 1976, I, 2895 (caso Soraya).

(4) Cass. s.u. 11-11-2008, n. 26973, Foro it., 2009, I, 205 (danno esistenziale).

caso la Cassazione riscrive l'art. 2059 c.c. sostituendo alla riserva di legge il rinvio alla (nebulosa) famiglia degli interessi tutelati da diritti costituzionalmente garantiti.

Semplificando al massimo, si può dire che, nel primo caso, l'interazione con l'ambiente circostante denota la tendenza a privilegiare un'evoluzione graduale del sistema, sostenuta da una equilibrata e, per così dire, attiva permeabilità agli stimoli indotti dal mutato clima culturale (si pensi alla monografia di Busnelli sul « La lesione del credito da parte di terzi » o a quella di Rodotà su « Il problema della responsabilità civile » le quali, a loro volta, risentono fortemente della « scoperta » della Costituzione). Già il secondo caso registra, viceversa, una spinta ad amministrare in proprio il rapporto con l'art. 2 Cost., temperata dalla certezza ricucitura dei lacerti di disciplina infracostituzionale (dunque, rimaniamo nei limiti di una tollerabile *mittelbare Drittwirkung*). Nel terzo caso, l'equilibrio originario è solo un pallido ricordo (si è eclissato): i giudici fissano, sulla base di una presa diretta del testo costituzionale, non mediata né dalla messa in circolo e dall'assimilazione di un nuovo paradigma culturale, né dal *bricolage* normativo, il nuovo significato di quella parte dell'art. 2059 c.c. alla quale il legislatore aveva affidato il compito di limitare l'area di risarcibilità del danno non patrimoniale (come dicevo prima, si assiste qui al passaggio da uno schema in cui il giudice seleziona il significante ad uno schema in cui il giudice istituisce il significato). In sintesi: il giudice del primo caso è un giudice che applica la legge, attingendo, con misura, ad un *Zeitgeist* che gli offre gli stimoli necessari ad archiviare un vecchio e ingiustificato apriorismo dommatico (la sentenza del '71, a mio avviso, anche per il suo stile, letterario e argomentativo, sobrio e asciutto, restituisce l'immagine di un'innovazione del sistema per via giudiziale che si realizza senza strappi o forzature); il giudice del secondo caso è un giudice che intende farsi carico dell'attuazione della Costituzione, sia pure *secundum legem*; il terzo giudice, infine, vuole anch'esso farsi carico dell'attuazione della Costituzione, ma, se non *contra*, certamente *praeter legem*.

Ora, a ciascuno di questi tre giudici corrisponde una fase diversa della nostra storia istituzionale: quella del « disgelo costituzionale », in cui alla Costituzione (e ai giudici) si guarda come ad uno strumento di modernizzazione dell'ordinamento

giuridico; quella del « progetto costituzionale » in cui alla Costituzione (e ai giudici) si guarda come ad uno strumento di trasformazione della società; e, infine, quella della « Costituzione senza progetto », nella quale, questa volta i giudici in prima persona, guardano alla Costituzione come ad una sorta di elenco sofisticato dal quale prelevare l'argomento di volta in volta ritenuto utile per legittimare una certa decisione. Qui si tocca il punto di massima visibilità dell'eclissi, (non dico necessariamente questa pronuncia — ad es., Cass. n. 20106/2009, sotto questo profilo, è perfino più emblematica — ma la tendenza che in essa trova espressione): il giudice, infatti, si sottrae al compito di dare una forma giuridica al *Sollen* costituzionale lasciando che quest'ultimo rimanga appeso a se stesso e alla forza doppiamente precettiva di cui è dotato, una volta in ragione del suo rango di enunciato costituzionale, una volta in ragione del suo statuto logico di principio. Del resto, la migliore dimostrazione della inconsistenza del ragionamento sviluppato dalle SS.UU. è l'approdo alla tesi secondo cui il sottosistema del danno non patrimoniale sarebbe retto, a differenza di quello del danno patrimoniale, da una regola di tipicità. Infatti, ho sempre ritenuto che, per quanto lasca, la tipicità mai e poi mai potrà essere assicurata dalla sola stampella costituzionale la quale, come bene ci dice Castronovo, è passibile, tranne casi eccezionali, solo di una *mittelbare Drittwirkung*: dunque, essa, come nel caso Soraya, potrà orientare la rilettura e garantire la tessitura di un ordito di norme di rango subordinato fino a quel momento sparse all'interno di territori i-più diversi, ma non certo ergersi a norma di chiusura, per quanto intesa in modo elastico, di un sottoinsieme di regole.

A questo punto, proverò ad avanzare una spiegazione di quanto accaduto. Il tramonto della Costituzione come progetto, ovvero il declinare di una stagione durante la quale la dottrina aveva svolto un lavoro meritorio di svecchiamento della nostra cultura giuridica, collegando giudici e Costituzione, ha sortito come effetto di interrompere quel collegamento: con il risultato che i giudici si sono ritrovati soli con la Costituzione, mentre la dottrina, in qualche modo immemore della funzione del compito sin lì adempiuto, ha convertito questa sua strana amnesia in una abbastanza supina, remissiva, direbbe Castronovo, accettazione del nuovo protagonismo delle Corti che, però, a

partire da quel momento, è rimasto privo di un controllo reale, ed anzi è stato innalzato al rango di un nuovo paradigma culturale ed istituzionale (qui siamo al cospetto di una delle innumerevoli manifestazioni dell'inguaribile provincialismo italiano la cui essenza consiste non tanto nella entusiastica ammirazione per ciò che viene da fuori, quanto, piuttosto, per il suo impianto nel tessuto indigeno inconsapevole tanto delle specificità di partenza quanto di quelle d'arrivo: la nostra Unità, dopo venti anni di "riforme", offre, al riguardo, un esempio illuminante). Sebbene abusata, l'immagine dell'aprendista stregone mi pare che possa essere evocata a proposito: la Costituzione deprogettualizzata diventa, nelle mani di una giurisprudenza troppo, e troppo velocemente, emancipata, un serbatoio di "formule magiche" non più unificate da un *telos* condiviso: si consuma, in tal modo, il passaggio da un assetto pluralistico ad un assetto politeistico dei valori costituzionali, tipico di una società (apparentemente) abbandonata a se stessa, in cui la parcellizzazione del conflitto va di pari passo con la parcellizzazione degli interventi finalizzati a comporlo e, dunque, con l'imporsi della decisione giudiziale come modalità elettiva di regolazione del ciclo sociale.

2. La sottrazione alla Costituzione di ogni significato progettuale (un processo avviatosi negli anni '80 e che, oggi, come testimonia non tanto la proposta di revisione costituzionale, ma il modo in cui essa è stata presentata prima alle Camere e poi al Paese, ha raggiunto il suo acme) incrocia, traendone peraltro alimento, un'altra vicenda cruciale della nostra storia recente, ossia l'uropeizzazione delle fonti del diritto (vicenda che potrebbe essere anche richiamata parlando del passaggio da un regime di tipo dualistico — probabilmente più conforme alle originarie intenzioni dei padri fondatori — ad un regime monistico delle fonti, nel quale non sono le regole dell'Unione ad essere integrate nell'ordine degli stati membri ma è quest'ultimo ad essere assorbito alle prime).

Sul punto ho già accennato a qualcosa più sopra. Ora vorrei aggiungere alcune rapide osservazioni. La prima è che l'invadenza, se non la prepotenza, con cui la Corte di Giustizia ha voluto interpretare il proprio ruolo e, più in generale, il modo in cui essa procede sulla strada della costruzione di *ius europae-*

um, ha sortito come effetto, in alcuni casi, e certamente nel caso dell'Italia, di deprimere il ruolo delle Corti nazionali, ivi incluse quelle collocate ai vertici dell'ordinamento. Sempre più, infatti, i giudici nazionali si percepiscono come "periferiche" della Corte di Giustizia, spingendo sul pedale della pregiudizialità, come si è visto, ben al di là del necessario. Anche con riguardo a questo ordine di fenomeni, è possibile azzardare alcune ipotesi.

In primo luogo, a me sembra abbastanza evidente che il frequente ricorso all'art. 267 TFUE, di cui la sovrana indifferenza che la Corte di Giustizia ostenta nei confronti delle tradizioni nazionali è il naturale complemento, risponde all'esigenza di apprestare, almeno in questa fase storica, un tasso accettabile di certezza del diritto, di un diritto che, è bene rammentarlo, trova nel mercato comune il suo luogo elettivo di ricaduta. In altri termini, si potrebbe dire che il giacobinismo della Corte europea prende il posto, oggi, di quello del legislatore napoleonico, suscitatore della fiera e tenace opposizione ad una codificazione tedesca da parte di Savigny proprio in nome del *Volksgesetz*. Aggiungerei, poi, riprendendo quanto mi è già capitato di osservare in altre occasioni, che la scala europea rappresenta un punto di osservazione privilegiato di quanto è dato scorgere attraverso la specola nazionale, ossia quel fenomeno di iperlegittimazione della funzione giudiziale riconducibile al peculiare modo di atteggiarsi, nell'epoca presente, della relazione tra "autorità" e "libertà", che si traduce in un controllo diffuso, molecolare, affidato, appunto, ai giudici, della conformità a concorrenza di ciascun singolo atto di autonomia privata.

3. Vorrei concludere dicendo qualcosa sui beni comuni, un tema al quale Castronovo dedica un'attenzione critica, includendolo nella sua campionatura dell'informe giuridico. Per quanto possa apparire sorprendente, e sebbene Castronovo mi annoveri, non certo arbitrariamente, tra quelli che si sogliono chiamare, con un orribile neologismo, "benicomunisti", io con-

divido pressoché *in toto* ciò che egli dice al riguardo (5). Come ho provato ad argomentare nel saggio appena richiamato, la storia, breve ma intensa, dei beni comuni conosce un "prima" e un "dopo": il "prima" è costituito dalla definizione di "beni comuni" formulata all'esito dei lavori della Commissione "Rodotà", il "dopo" è un accavallarsi abbastanza tumultuoso di fatti politici, processi sociali e suggestioni culturali in cui non è facile districarsi e che ha reso il quadro, di suo non limpido, sino già in partenza, ancora meno trasparente. Quella definizione, a mio avviso, presentava un difetto e due pregi. Il difetto consisteva nell'includere, nello statuto semantico della nozione, il riferimento a due clausole generali (« diritti fondamentali della persona » — « libero sviluppo della personalità »): ciò che, tenuto conto del regime vincolistico che, secondo quanto diviso dalla Commissione, avrebbe dovuto caratterizzare i "beni comuni", si sarebbe tradotto verosimilmente in un deficit di legittimità costituzionale della norma.

Quanto ai pregi, il primo si può rintracciare nella generalizzazione e nella nobilitazione (conseguente alla dislocazione nella *sedes codicistica*) di un modello già ampiamente sperimentato sulla scala settoriale (si pensi alla disciplina dei beni culturali, paesaggistici, ambientali). Il secondo, che presenta una più marcata connotazione politico-ideologica, è che, previo perfezionamento tecnico dell'artefatto normativo, la sostituzione dei « beni comuni » ai « beni pubblici » avrebbe reso testimonianza del definitivo superamento della categoria dell'interesse pubblico, ovvero dell'idea che l'appartenenza di un bene allo Stato o ad un ente pubblico costituisca, di per sé, garanzia di tutela e promozione degli interessi della collettività. Da questo punto di vista, proprio la vicenda delle privatizzazioni, che è all'origine del movimento dei beni comuni, ha messo in luce il divorzio consumatosi, nell'epoca del capitalismo finanziario, tra i due tipi di interessi: quello "pubblico", ormai pressoché integralmente esaurito dalla ossessiva ricerca dell'equilibrio di bilancio (dove, appunto, le periodiche campagne di massiccia svendita di beni pubblici); e quello "collettivo", orientato alla conservazione degli standard di vita garan-

(5) Sul punto mi permetto di rinviare a L. Nivarra, *Quattro usi di "beni comuni" per una buona discussione*, Riv. crit. dir., 2016, 41 s.

titi dagli istituti di *Welfare* e dalla disponibilità di risorse collocate fuori mercato. Il divorzio tra i due interessi integra gli estremi di una rottura del patto sociale da parte dello Stato, posto che il brusco, radicale e tendenzialmente irreversibile abbassamento del tenore di vita, imposto dal contenimento/ripiamamento del debito sovrano, a milioni e milioni di persone di tutti i paesi dell'UE, equivale, all'inizio del XXI secolo, all'inadempimento della promessa, fatta dal Leviatano ai sudditi, di salvaguardare, attraverso il monopolio della violenza, la vita e i beni di ciascuno di essi. E, del resto, basta semplicemente guardarsi intorno, per rendersi conto della portata e del reale significato di quello che sta accadendo.

Il "dopo", su cui eminentemente si concentra l'attenzione di Castronovo, si sviluppa all'insegna di un equivoco di fondo, anzi, forse un doppio equivoco. Il primo è rivelato da un'attitudine che potremmo definire finzionistica, nel senso che ci si comporta come se quella dei beni comuni, invece di essere una semplice proposta di riforma della disciplina codicistica dei beni pubblici, fosse una categoria del diritto vigente: in questo equivoco sono incorsi alcuni interpreti ed anche le sez.un. della Cassazione (6). Il secondo equivoco è, per certi aspetti, perfino più grave nella misura in cui si è pensato di rileggere alcune norme del *ius positum* (a cominciare dall'art. 42, comma 2, Cost.) alla luce dei beni comuni pretendendo, in pari tempo, di ricavare dalla previsione della funzione sociale della proprietà una stampella costituzionale per i beni comuni. L'esito, in termini ricostruttivi, è stato modesto: e sotto questo profilo le critiche di Castronovo colgono il bersaglio. Resta il fatto che, sia pure con i limiti che si sono visti, attraverso i beni comuni una parte minoritaria della nostra cultura giuridica ha sollevato un problema di portata assai più ampia; e che, semmai, si è pensato di caricare sulle spalle, ancora fragili, di una categoria tutta da costruire il peso di una più generale proposta di radicale trasformazione dello stato di cose esistente che, probabilmente, non è ancora all'ordine del giorno e che, comunque, non potrà realizzarsi mai solo mobilitando codici e pandette.

(6) Cass. s.u. 16-2-2011, n. 3085, Foro. it., 2012, II, 1.

## SUI CONTRATTI DI SERVIZI (A PROPOSITO DEL RECENTE PROGETTO DELL'ACCADEMIA DEI GIUSPRIVATISTI EUROPEI)

**SOMMARIO:** 1. Premessa. - 2. L'atteggiamento della dottrina italiana e di quella tedesca nei confronti della codificazione europea. - 3. Caratteristiche generali del Titolo secondo del Libro secondo del Codice europeo dei contratti. - 4. Le disposizioni comuni ai contratti di servizi. - 5. I singoli contratti di servizi.

1. Durante il semestre di presidenza italiana dell'UE, nel 2014 è stata ufficialmente presentata la terza parte del progetto preliminare del "Codice europeo dei contratti", elaborato dall'Accademia dei giuristi europei (1), che ha in tempi recenti conosciuto una revisione, consegnata a una riedizione emendata e pubblicata nel 2016 per i tipi di Giuffrè (2).

La proposta concorre (insieme ad altre) alla realizzazione di un obiettivo che appare non ulteriormente differibile: l'unificazione del diritto privato europeo, o quantomeno del suo nucleo più nevralgico ed essenziale, rappresentato dal diritto europeo dei contratti, che reclama l'edificazione di un quadro normativo comune alle contrat-

Saggio sottoposto a referato.

(1) *Codice europeo dei contratti (Progetto preliminare)*, Libro secondo, 2, *Dei contratti di servizi*, edizione italiana (Milano 2014). Su tale bozza di progetto si vedano: in Italia, C.M. Bianca, *Riv. dir. civ.*, 2015, I, 1471 s.; G. Gandolfi, *I contratti di servizi nel progetto dell'Accademia di Pavia*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 725 s. e N. Posenato, *I contratti di servizi nel progetto dei giuristi europei*, *Riv. dir. comm.*, II, 2016, 15 s.; nel mondo latino-americano, C. de Cores, *Revista de Derecho*, Universidad Católica del Uruguay, 2015, 259 s. e La Ley, n. 90/2015, 4-5; in Spagna, G.G. Cantero, *Rev. Jurídica del Notariato*, 2015/94, 375 s.; per la Spagna e per l'America latina, G. Gandolfi, *Los contratos de servicios en el proyecto de la Academia de Pavia*, *Revista General de legislación y jurisprudencia*, 2015, 139 s.; in francese, M.L. Ruffini Gandolfi, *Les contrats de services dans le « Code européen de contrats »*, *RIDC*, 2015, 611 s.; in tedesco, E.A. Kramer, *RabelsZ*, 2016, 683 s.; in inglese, S. Herman, *Tulane European and Civil Law Forum*, in corso di pubblicazione, 2016/2017.

(2) *Codice europeo dei contratti (Progetto preliminare)*, Libro secondo, 2, *Dei contratti di servizi*, riedizione italiana emendata (Milano 2016).